

Spett.le

[Ragione Sociale Operatore]

[Indirizzo Sede Legale Operatore]

[CAP] [Città]

**Alla c.a. del [Nome e Cognome], in
qualità di [Ruolo]**

Documento firmato digitalmente

Inviato via pec all'indirizzo [•]

[Città], [Data]

Oggetto: PROPOSTA di Accordo Quadro di Sperimentazione per la fornitura dei Servizi *Wholesale* di OpEn Fiber S.p.A. nei *Cluster* C e D, pubblicata sul sito www.openfiber.it – Area Infratel in data 31 Ottobre 2019

Egregi Signori,

nel rispetto di quanto pubblicato sul sito www.openfiber.it , Vi inviamo il seguente Accordo di Sperimentazione per la fornitura da parte della Scrivente dei Servizi *Wholesale* nei Comuni e Aree C e D.

Se d'accordo con quanto segue, Vi preghiamo di reinviarci, entro 10 giorni dalla data di ricezione, in un unico file pdf su Vostra carta intestata, il testo della presente e relativi allegati, debitamente sottoscritti in calce in segno di integrale e incondizionata accettazione.

ACCORDO DI SPERIMENTAZIONE

TRA

OpEn Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, capitale sociale pari a Euro 250.000.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 09320630966, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Simone Bonannini, Direttore *Marketing* e *Commerciale* (di seguito, “**OF**”)

- da una parte -

E

[Ragione Sociale Operatore], con sede legale in [Città] [(Provincia)], [Indirizzo], con capitale sociale i. v. di Euro [Importo], con Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n. [Numero], Partita IVA n. [Numero], in persona di [Nome e Cognome] nella sua qualità di [Ruolo] (di seguito “**OPERATORE**”)

- dall'altra parte -

di seguito anche, singolarmente la “**Parte**”, e congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO CHE

- a) OF è concessionaria delle concessioni per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga, di proprietà pubblica affidate da Infratel Italia S.p.A. (società *in house* del Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito anche “**Infratel**”) nelle cosiddette Aree Bianche delle Regioni: (i) Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (“**Bando I**”); (ii) Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia (“**Bando II**”); e (iii) Calabria, Puglia, Sardegna (“**Bando III**” e congiuntamente le “**Concessioni**”);
- b) OF, come descritto nell’avviso pubblicato sul proprio sito *internet* in data 31 Ottobre 2019, intende svolgere una sperimentazione relativa alla fornitura di Servizi *Wholesale* sulla rete di comunicazioni elettroniche oggetto delle Concessioni.

La sperimentazione (“**Sperimentazione**”) riguarderà i territori dei comuni (“**Comuni**”) di cui all’elenco, come *infra* definito, pubblicato nell’Area Riservata Operatori del sito www.openfiber.it (“**Sito di OF**”); essa avrà ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi come meglio descritti nel Listino dei Servizi C e D pubblicato sul Sito di OF e nell’apposita documentazione rinvenibile nell’Area Riservata Operatori:

- GPON FTTB/FTTH
- P2P
- P2P fibra spenta al nodo operatore
- OPEN STREAM FTTH (detto anche VULA) con consegna al PCN di riferimento e velocità 100 Mbps e 1 Gbps
 - OPEN STREAM FTTH (detto anche Bitstream) con consegna al POP OF A e B
 - Colocazione
 - KIT di consegna
 - OPEN INTERNET;

- c) il suddetto elenco di servizi potrà essere aggiornato da OF tramite nuova edizione del Listino dei Servizi C e D e/o della apposita documentazione rinvenibile nell'Area Riservata Operatori;
- d) **[Ragione Sociale Operatore]** è un operatore di telecomunicazioni in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle Telecomunicazioni che la autorizza all'installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni (**numero iscrizione ROC [Numero] del [Data]**), il quale ha manifestato interesse a partecipare alla Sperimentazione con riferimento ad uno o più Comuni;
- e) con la sottoscrizione del presente accordo (l'“**Accordo**”), le Parti intendono definire i termini e le condizioni della Sperimentazione sui Comuni (il “**Progetto**”);
- f) il presente Accordo annulla e sostituisce ogni precedente contratto o intesa, comunque denominato, scritto o verbale, intercorso tra le Parti relativamente alla sperimentazione della fornitura dei Servizi *Wholesale*, come *infra* definiti;
- g) il presente Accordo troverà, pertanto, applicazione anche con riguardo alle linee attivate ed alle richieste di attivazione inviate durante i precedenti periodi di sperimentazione.

Tutto quanto sopra premesso, a far parte integrante dell'Accordo, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

(Definizioni)

“**Accordo**” è definito alla premessa c).

“**Allegato**” indica e definisce gli allegati al presente Accordo, così come individuati all'articolo 19.

“**Apertura alla Commercializzazione**” indica la data di cessazione della Sperimentazione e inizio della fase di commercializzazione per uno o più Servizi *Wholesale*, in uno o più Comuni, comunicata mediante apposita indicazione nell'Elenco.

“**Elenco**” indica l'elenco dei Comuni pubblicato nell'Area Riservata Operatori del Sito di OF, aggiornato mensilmente e nel quale, per ogni Comune, saranno indicate *inter alia* la tecnologia di accesso disponibile, la Data di Inizio Sperimentazione, l'Apertura alla Commercializzazione. Resta inteso che, ove per motivi tecnici non fosse possibile la pubblicazione o l'aggiornamento dell'Elenco, le suddette informazioni saranno da OF trasmesse via PEC all'Operatore.

“**Forza Maggiore**”: significa, ad integrazione dell'articolo 1463 ss. del cod. civ., ogni evento o circostanza oltre il controllo della Parte colpita (la “**Parte Colpita**”) e che non poteva essere evitata dalla Parte Colpita facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente e che abbia come effetto diretto quello di impedire alla Parte Colpita di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni previste a suo carico dall'Accordo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi o circostanze: interventi da parte delle autorità governative e regolamentari, guerre, disastri naturali, scioperi e disordini sindacali, interruzioni dei servizi di pubblica utilità, nonché per gli effetti di atti di terzi, quali atti di pirateria informatica, sommossa, tumulto, disordine, sciopero generale o altre azioni in campo industriale ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o locale (in quest'ultimo caso, purché relativo a Comune diverso da quello interessato dai lavori), disposizioni e pronunce dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa, delle amministrazioni degli enti locali e/o di ogni altro soggetto legittimato, che inibiscano l'inizio e/o la prosecuzione di lavori o altra attività prevista dal presente Accordo in capo alla Parte Colpita e che non siano conseguenti ad inadempimenti da parte della Parte Colpita di Leggi Applicabili, mancato

ottenimento, o sospensione, dei necessari permessi e/o autorizzazioni, anche tecniche o di accesso alle infrastrutture, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Non sono considerati eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi:

- fermate di cantiere o sospensione della fornitura imposte dalle pubbliche autorità competenti per la mancata osservanza di norme di legge e di regolamenti da parte di OF, dei suoi appaltatori e/o subappaltatori;
- ritardi nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- eventi provocati, dovuti o comunque attribuibili a OF ovvero ai suoi appaltatori e/o subappaltatori. "Informazioni Riservate" è definito al successivo articolo 9.

"Giorno Lavorativo" significa qualunque giorno che non sia sabato, domenica o festività nazionale o patronale.

"Grace Period" indica che per tutto il periodo della Sperimentazione non troveranno applicazione le penali a fronte del mancato rispetto degli SLA.

"Ordine" indica e definisce i singoli ordini attuativi che saranno, di volta in volta, inviati da OPERATORE a OF conformemente al presente Accordo al fine di attivare i singoli Servizi *Wholesale* in uno o più Comuni in conformità alle descrizioni tecniche previste nel Listino dei Servizi C e D pubblicato sul Sito di OF e nell'apposita documentazione rinvenibile nell'Area Riservata Operatori.

"Rete OF" o **"Rete"** indica e definisce l'infrastruttura capillare di rete in fibra ottica prevalentemente in tecnologia FTTH che OF realizzerà nei Comuni e avente le caratteristiche tecniche descritte nel Listino dei Servizi C e D pubblicato sul Sito di OF e nell'apposita documentazione rinvenibile nell'Area Riservata Operatori del sito medesimo.

"Servizi Wholesale" o **"Servizi"** indica e definisce i servizi attivi e passivi e di colocazione di cui alla premessa b) – come meglio specificati e descritti nel Listino dei Servizi C e D pubblicato sul Sito di OF e nell'apposita documentazione rinvenibile nell'Area Riservata Operatori – che OF fornirà ad OPERATORE nel rispetto dei termini e condizioni di cui al presente Accordo.

"Service Level Agreement" o **"SLA"** indica e definisce le tempistiche e le modalità di erogazione dei Servizi *Wholesale* e di effettuazione delle attività, ivi inclusi gli SLA di *provisioning* e gli SLA di *assurance* – come meglio individuati nel Listino dei Servizi C e D pubblicato sul Sito di OF e nell'apposita documentazione rinvenibile nell'Area Riservata Operatori –, che saranno oggetto di Sperimentazione.

"Sperimentazione" è definita alla premessa b).

"Unità Immobiliare" o **"UI"** si intende la più elementare aggregazione di vani edilizi, comprensiva degli spazi coperti e scoperti che ne costituiscono accessori e di norma coincidente con una ripartizione catastale, avente caratteristiche di continuità fisica, autonomia funzionale e individualità.

Articolo 2

(Oggetto)

2.1 OF fornisce a OPERATORE, nell'ambito del Progetto, i Servizi *Wholesale* come di volta in volta richiesti da OPERATORE per il tramite degli Ordini. Le Parti concordano che i singoli Servizi *Wholesale* e i relativi servizi accessori necessari all'accesso alla Rete e gli SLA – come individuati nel Listino dei Servizi C e D pubblicato sul Sito di OF e nell'apposita documentazione rinvenibile

nell'Area Riservata Operatori – saranno oggetto di costante monitoraggio, al fine di valutare le opportune azioni da porre in essere per la loro implementazione e la definizione di *standard* dei servizi. Le Parti concordano altresì che per tutto il periodo della Sperimentazione, la disciplina delle penali relative all'eventuale mancato rispetto degli SLA non troverà applicazione (Grace Period).

2.2 I processi e i sistemi a supporto per la gestione del *Provisioning* e dell'*Assurance* dei Servizi *Wholesale* richiesti sono riportati nel Listino C e D e nell'apposita documentazione rinvenibile nell'Area Riservata Operatori.

2.3 Le Parti, nell'ambito del Progetto, svolgeranno ogni attività utile alla partecipazione alla Sperimentazione sul territorio dei Comuni, cooperando tra di loro secondo le rispettive competenze.

2.4 Resta inteso che OF avrà facoltà di non offrire i Servizi *Wholesale* in caso di oggettivi ostacoli tecnici alla fornitura degli stessi. Ovvero:

- a) non vi sia disponibilità sufficiente di risorse e/ o di terminazioni di rete necessarie alla fornitura del servizio;
- b) sussistano insormontabili e documentati ostacoli tecnici alla fornitura del servizio;
- c) OPERATORE richieda risorse/capacità di rete riservate per le attività tipiche di esercizio e manutenzione della Rete.

Articolo 3

(Obblighi delle Parti)

3.1, OF si impegna a fornire i Servizi *Wholesale* in conformità al presente Accordo, alle Concessioni e alle Leggi Applicabili, nonché alle autorizzazioni e ai permessi necessari e agli *standard* di settore.

3.2 OF si impegna a comunicare tempestivamente a OPERATORE ogni informazione riguardante la fibra ottica e/o l'infrastruttura di Rete di cui sia venuta o possa venire a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che possa in qualsivoglia modo rilevare ai fini dell'esercizio dei Servizi *Wholesale* forniti ad OPERATORE ai sensi del presente Accordo.

3.3 OPERATORE garantisce che la stipulazione e/o l'esecuzione del presente Accordo non viola - direttamente o indirettamente - né costituisce inadempimento o induce alla scadenza alcuna obbligazione da esso contratta nei confronti dei terzi, a qualsiasi titolo.

3.4 OPERATORE garantisce di detenere legittimamente l'autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle Telecomunicazioni, nonché ogni altra autorizzazione, licenza o concessione necessaria ai fini dell'espletamento della sua attività, nonché di rispettare le disposizioni di tali autorizzazioni, nonché di tutte le disposizioni di legge e/o amministrative riguardanti la propria attività, così come di volta in volta in vigore; e che l'uso che lo stesso farà della Rete OF e di ogni connessione, rilegamento, servizio e in generale di ogni prestazione relativa al presente Accordo non costituirà violazione di leggi o regolamenti.

3.5 OPERATORE, nell'ambito della Sperimentazione e per tutta la sua durata, fornirà i propri servizi ai clienti e senza la previsione di corrispettivi. OPERATORE si impegna a comunicare ai propri clienti che i servizi sono forniti in regime di *test*. Tali servizi forniti da OPERATORE ai propri clienti avranno la medesima durata della Sperimentazione, salvo il caso in cui OPERATORE intenda proseguire il rapporto con OF sottoscrivendo un apposito accordo quadro ("**Accordo Quadro C e D**").

OPERATORE, al fine di testare il funzionamento della Rete e dei propri servizi nei Comuni, farà quanto possibile per promuovere l'attivazione dei propri clienti sulla Rete stessa, collaborando con OF ai fini dell'efficacia della Sperimentazione.

3.6 Ciascuna Parte (la "**Parte Responsabile**") si impegna a tenere indenne e manlevata l'altra Parte senza limitazione alcuna nei casi di reclami, pretese, richieste e/o azioni avanzate da terzi ed aventi ad oggetto indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti per i danni sofferti da questi ultimi ove sia accertato che tali danni siano riconducibili all'attività svolta dalla Parte Responsabile.

3.7 Ciascuna Parte si impegna, se legalmente possibile, a comunicare all'altra Parte, entro 24 (ventiquattro) ore dal relativo evento, qualsiasi decisione e/o provvedimento da parte delle autorità giudiziaria o amministrativa che potrà incidere sull'adempimento del presente Accordo.

3.8 Tutte le dichiarazioni e garanzie e gli impegni prestati o assunti ai sensi del presente articolo si intendono assunti – ora e per allora – anche con riferimento a ciascun collegamento o collocazione, di volta in volta attivato e/o richiesto e al momento della loro attivazione e/o fornitura.

Articolo 4 **(Corrispettivi)**

4.1 Ciascuna Parte sosterrà i costi, sia in termini di investimenti (*Capex*) che di costi operativi (*Opex*), da essa incorsi per la partecipazione al Progetto.

4.2 I Servizi *Wholesale* forniti da OF a OPERATORE non saranno soggetti a corrispettivo per tutta la durata dell'Accordo.

4.3 Qualora OPERATORE volesse proseguire il rapporto contrattuale successivamente alla Apertura alla Commercializzazione, sarà tenuto a sottoscrivere l'Accordo Quadro C e D (e gli eventuali ulteriori accordi che fossero necessari) con cui verrà regolato anche il pagamento da parte di OPERATORE a OF dei corrispettivi per i Servizi *Wholesale*.

Gli OPERATORI che avessero già sottoscritto l'Accordo Quadro C e D antecedentemente alla Apertura alla Commercializzazione, dovranno indicare ad OF, entro 30 giorni da tale apertura, le eventuali linee da disattivare tra quelle attivate durante la Sperimentazione ("**Linee da disattivare**"). Per tutte le restanti linee, OF fatturerà ad OPERATORE, a decorrere da ogni Apertura alla Commercializzazione, secondo quanto previsto nel Listino dei Servizi C e D:

- a. i contributi *una tantum* (es. contributi di allaccio/attivazione) compresi quelli relativi alle linee attivate durante la Sperimentazione, e
- b. i canoni per i Servizi *Wholesale*.

4.4 Gli OPERATORI che, alla data della Apertura alla Commercializzazione, non avessero sottoscritto l'Accordo Quadro C e D, saranno tenuti, ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale con OF, a sottoscriverlo entro 30 giorni da tale apertura. Contestualmente alla sottoscrizione, gli OPERATORI saranno tenuti ad indicare ad OF le Linee da disattivare; per tutte le restanti linee, OF fatturerà ad OPERATORE, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro C e D, secondo quanto previsto nel Listino dei Servizi C e D:

- a. i contributi *una tantum* (es. contributi di allaccio/attivazione), compresi quelli relativi alle linee attivate durante la Sperimentazione e

- b. i canoni per i Servizi *Wholesale*.

Articolo 5 (Promozioni)

5.1 Successivamente alla pubblicazione del presente Accordo, OF si riserva la facoltà di effettuare promozioni i cui termini e condizioni saranno pubblicati sul Sito di OF.

Articolo 6 (Durata, recesso e risoluzione)

6.1 Per ciascun Comune, la Sperimentazione inizia dalla data di inserimento del Comune stesso nell'Elenco ("**Data di Inizio Sperimentazione**") e termina alla data di Apertura alla Commercializzazione. Decorso 30 giorni dall'Apertura alla Commercializzazione, OF (i) non darà seguito ad alcuna nuova richiesta di attivazione dei Servizi in regime di Sperimentazione; (ii) per le sole linee già attivate, garantirà la continuazione dei Servizi nei confronti degli Operatori che – antecedentemente all'Apertura alla Commercializzazione o, al più tardi, entro i successivi 30 giorni – abbiano sottoscritto l'Accordo Quadro C e D.

6.2 Gli effetti dell'Accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione sino all'Apertura alla Commercializzazione relativa all'ultimo Comune oggetto della Sperimentazione.

6.3 Per ciascun Comune, l'Apertura alla Commercializzazione non potrà avvenire prima di 3 mesi dalla Data di Inizio Sperimentazione. Resta, tuttavia, inteso che, in caso di collaudo con esito positivo da parte di Infratel prima dei suddetti 3 mesi, la Sperimentazione dovrà considerarsi cessata in relazione ai Comuni ed ai singoli Servizi *Wholesale* interessati. Del collaudo verrà data notizia all'OPERATORE tramite l'Elenco, in cui sarà specificata la data di Apertura alla Commercializzazione. In tale ipotesi:

(i) non si darà seguito ad alcuna nuova richiesta di attivazione dei Servizi di cui sopra in regime di Sperimentazione;

(ii) per le sole linee già attivate, verrà garantita la continuazione di tali Servizi nei confronti degli Operatori che – antecedentemente alla Apertura alla Commercializzazione o, al più tardi, entro i successivi 30 giorni – abbiano sottoscritto l'Accordo Quadro C e D.

6.4 Qualora, nel corso della Sperimentazione, una delle Parti fosse inadempiente rispetto ai propri impegni assunti con l'adesione al presente Accordo e tale inadempimento rappresenti un significativo ostacolo allo svolgimento della Sperimentazione nei tempi e modalità previsti, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere l'Accordo ex art. 1454 Cod. civ. a seguito del mancato adempimento entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della diffida inviata dalla Parte adempiente per il tramite di raccomandata a/r.

6.5 A seguito della scadenza prevista, a seconda dei casi, dagli articoli 6.1, 6.2, 6.3 o risoluzione, in tutto o in parte, del presente Accordo per qualsiasi causa e circostanza, OF avrà diritto di disattivare le linee attivate durante la Sperimentazione e di rientrare nel pieno possesso delle infrastrutture su cui OPERATORE ha avuto accesso per la fornitura dei Servizi *Wholesale*, a semplice richiesta scritta di OF stessa. OPERATORE sarà obbligato a riconsegnare gli spazi o le fibre ottiche necessari al

godimento dei Servizi *Wholesale* nelle stesse condizioni in cui sono state ricevute (fatto salvo il deterioramento dovuto all'esercizio delle stesse ai sensi del presente Accordo). In particolare, le fibre ottiche e gli spazi dovranno essere liberati dagli apparati di trasmissione o da qualunque altra attrezzatura che sia stata collegata da OPERATORE. Nel caso in cui OPERATORE, entro 30 Giorni dalla richiesta di OF, non abbia disconnesso e rimosso gli apparati di trasmissione o le attrezzature, OF avrà diritto a provvedere direttamente, a spese di OPERATORE, a disconnettere gli apparati di trasmissione o le altre attrezzature collegate.

Articolo 7

(Proprietà industriale)

7.1 Le Parti danno atto che nell'esecuzione della Sperimentazione potranno utilizzare soluzioni tecniche coperte da privative in titolarità di una o più di esse, restando inteso che tale uso non realizza il trasferimento a nessun titolo al soggetto partenariale e/o alle singole Parti che formano il medesimo.

7.2 Qualsiasi diritto di proprietà industriale di cui sia titolare una Parte, resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito a ciascuna altra Parte nell'ambito della Sperimentazione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse.

7.3 La titolarità degli eventuali diritti di proprietà industriale, derivanti dall'attuazione del presente Accordo resterà in capo a ciascuna Parte per quanto attiene alle attività da ciascuno poste in essere con riferimento ai vari *use cases*.

7.4 Ogni diritto che potrà derivare dalle conoscenze e/o dati relativi a processi e tecnologie, di qualunque natura, sviluppate congiuntamente dalle Parti nell'esecuzione del presente Accordo sarà di proprietà congiunta delle Parti, le quali, nel caso di sviluppi applicativi dei risultati, ne concorderanno le modalità di sfruttamento commerciale in un successivo accordo. È fatta salva la facoltà di utilizzo da parte di ciascuna delle Parti dei risultati congiunti delle attività oggetto del presente Accordo, per esclusivi scopi di ricerca.

Articolo 8

(Marchi e segni distintivi)

8.1 Salvo diverso accordo, ciascuna Parte non avrà la facoltà di utilizzare marchi e/o segni distintivi delle altre se non dietro permesso scritto dei loro titolari. In tal caso, le Parti si impegnano a utilizzare i marchi e/o i segni distintivi dell'altra esclusivamente con riferimento all'esecuzione dell'Accordo e in modo da non comprometterne il significato, la capacità di distinzione e/o la validità, né a depositare e/o registrare marchi che contengano parole e/o cifre e/o motivi figurativi identici e/o simili e/o confondibili con i marchi e/o i segni distintivi in titolarità delle altre Parti.

Articolo 9

(Assicurazione dell'Operatore)

9.1 OPERATORE dichiara che stipulerà, entro la fine del mese successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, con una primaria società di assicurazioni una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o a cose di terzi, per un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a Euro 2,5 milioni impegnandosi a mantenere in vigore tale polizza per tutta la durata del presente Accordo, fermo restando che la stessa dovrà contenere la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti di OF.

Articolo 10

(Riservatezza)

10.1 Ai fini dell'Accordo sono considerate informazioni riservate (le “**Informazioni Riservate**”) la stipula e il contenuto dell'Accordo, ogni documento riservato (anche in forma non ufficiale) relativo alla Progetto, nonché tutti gli studi, informazioni, analisi, relazioni e documenti (predisposti anche con l'ausilio di terzi), informazioni tecniche, commerciali, finanziarie, *know how*, processi tecnici e/o operativi, modelli di *business*, *business plan*, prezzi, ovvero tutte le successive elaborazioni e/o trasformazioni effettuate, sulla base di dette Informazioni Riservate comunicate tra le Parti verbalmente o per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altra modalità.

10.2 Il termine Informazioni Riservate non include, in ogni caso le informazioni:

- i. che siano o diventino di pubblico dominio per motivi non derivanti dalla violazione delle obbligazioni dell'Accordo;
- ii. per le quali una delle Parti dia prova che esse erano in suo possesso al momento o prima del perfezionamento dell'Accordo;
- iii. per le quali una delle Parti dia prova che siano state ricevute da terze parti non vincolate da un accordo di riservatezza;
- iv. la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.

10.3 Nel caso in cui ad una Parte o alle Parti venga richiesto di fornire le Informazioni Riservate in ottemperanza a disposizioni di legge o a seguito di un provvedimento di un'autorità giudiziaria, amministrativa o comunque di altra autorità competente, ciascuna Parte deve, immediatamente e comunque prima di dare esecuzione a tale provvedimento, se legalmente possibile, dare notizia di detta richiesta all'altra Parte, cosicché possa addivenirsi ad un accordo con riguardo alla tempistica e ai contenuti con cui procedere alla diffusione, trasmissione, comunicazione, annuncio e/o divulgazione delle Informazioni Riservate, ovvero al fine di consentire eventuali opposizioni.

10.4 Le Parti concordano che ciascuna di esse e i rispettivi rappresentanti dovranno:

- i. mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, saranno tenuti a non divulgare a soggetti terzi il contenuto delle Informazioni Riservate, la loro esistenza e il fatto che tali Informazioni Riservate sono state loro comunicate;
- ii. predisporre ogni misura ragionevolmente idonea a prevenire disseminazioni non autorizzate delle medesime;

- iii. utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e non potranno utilizzarle in alcun modo che, direttamente o indirettamente, possa ledere l'altra Parte;
- iv. limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate esclusivamente ai propri rappresentanti che debbano conoscerle in ragione del loro diretto coinvolgimento nella Sperimentazione;
- v. impegnarsi a fare in modo che i propri rappresentanti e/o consulenti adempiano in modo rigoroso alle obbligazioni derivanti dall'Accordo.

10.5 Ciascuna Parte dovrà dare immediata notizia all'altra Parte di ogni disseminazione, fuoriuscita o divulgazione accidentale, o sospetto delle medesime, appena venutane a conoscenza, adoperandosi al contempo con ogni mezzo in suo legittimo possesso per recuperare le Informazioni e/o limitarne l'ulteriore diffusione.

10.6 In ogni momento, su richiesta di una delle Parti, ciascuna Parte dovrà (impegnandosi, altresì, a far in modo che i propri rappresentanti rispettino tali obbligazioni) riconsegnare oppure distruggere le Informazioni Riservate ricevute, le copie o riproduzioni eventualmente fatte delle stesse se scritte, o altrimenti contenute su supporti tangibili, in proprio possesso e/o in possesso dei propri rappresentanti. Inoltre, ciascuna Parte dovrà (impegnandosi, altresì, a far in modo che i propri rappresentanti rispettino tali obbligazioni) compiere ogni ragionevole sforzo per riconsegnare e/o distruggere le Informazioni Riservate detenute in modalità elettroniche.

10.7 Ciascuna Parte dà atto che le Informazioni Riservate sono e rimarranno, nei rapporti fra le Parti medesime, di sola esclusiva proprietà della Parte detentrica delle Informazioni Riservate. Nulla in questo Accordo può interpretarsi come: (i) concessione o conferimento, tramite licenza o altro modo, espressamente, implicitamente o altrimenti, di diritti di proprietà intellettuali di ciascuna delle Parti, compresi, a mero titolo esemplificativo, i diritti su brevetti, diritti d'autore, scoperte, invenzioni o miglioramenti, concepiti o acquistati prima o dopo la conclusione dell'Accordo; (ii) costituzione di un impegno, una dichiarazione o garanzia circa l'effettiva completezza, accuratezza, futuro aggiornamento delle Informazioni Riservate, ovvero la processabilità, commerciabilità o convenienza economica circa lo sfruttamento di alcun prodotto o servizio ricavato sulla base delle Informazioni Riservate o ivi descritto; o (iii) impegno, dichiarazione o garanzia circa la costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici fra le Parti al di fuori di quanto qui espressamente previsto.

10.8 Ciascuna delle Parti prende e dà pieno atto che le Informazioni Riservate o parti delle medesime sono scambiate nello stato in cui esse sono disponibili alla Parte che le detiene, con esplicita esclusione di qualunque dichiarazione o garanzia circa la loro esaustività, correttezza o rispondenza a specifici scopi o rispetto dei diritti di terzi.

10.9 Ciascuna delle Parti si impegna a tenere l'altra Parte e i suoi rappresentanti manlevati e indenni da qualsiasi danno da essi subito a qualunque titolo che siano conseguenza dell'inadempimento da parte della Parte stessa e/o dei propri Rappresentanti agli obblighi di cui al presente articolo.

10.10 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci e vincolanti per le Parti per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza dell'Accordo.

Articolo 11

(Forza Maggiore)

11.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili l'una verso l'altra per eventuali inadempimenti e/o ritardi nell'adempimento delle obbligazioni dell'Accordo per cause di Forza Maggiore.

11.2 Nei casi di Forza Maggiore, la Parte che è impedita al completo adempimento delle proprie obbligazioni, dovrà fornire comunicazione all'altra entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dell'evento di Forza Maggiore, informando della natura ed effetto della causa di Forza Maggiore avvenuta. Nel caso in cui la causa di Forza Maggiore persista per più di [20 (venti) Giorni] dalla suddetta comunicazione, le Parti concorderanno in buona fede eventuali modifiche ed estensioni dell'Accordo.

Articolo 12

(Normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale)

Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che tutte le attività dei rispettivi personali e/o del personale di proprie imprese fornitrici e/o subappaltatrici che operano per l'esecuzione dell'Accordo sono svolte nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed altre norme applicabili e delle norme applicabili in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico e del trattamento dei rifiuti.

Articolo 13

(Modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001)

13.1 Le Parti dichiarano di conoscere i modelli di organizzazione, gestione e controllo e i codici etici adottati dall'altra in ottemperanza al D. Lgs. n. 231/2001 disponibili sui rispettivi siti web istituzionali, la cui osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, fornitori e subappaltatori, costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Accordo.

13.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi pretesa o danno ad essa derivante da qualsiasi violazione del proprio Codice Etico o Modello di organizzazione gestione e controllo. In ogni caso, in caso di violazione del Codice Etico o del Modello di organizzazione gestione e controllo, ciascuna Parte sarà obbligata a fornire la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione dell'altra Parte o dei rispettivi incaricati qualsiasi documento che possa essere richiesto in riferimento a tale violazione.

13.3 Qualora, in particolare, fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Parte abbia commesso illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, l'Accordo potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Parte adempiente.

Articolo 14

(Dichiarazioni e garanzie delle Parti)

14.1 Ciascuna Parte dichiara all'altra, che le disposizioni dell'Accordo e l'esecuzione di tutte le attività qui previste non risultano in contrasto con il proprio statuto, non violano preesistenti accordi di qualsiasi natura e genere di ciascuna delle Parti con terzi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, patti parasociali, accordi commerciali, esclusive, ovvero non risultano contrarie a norme di legge, di natura imperativa, applicabili alle stesse Parti.

14.2 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di avere il pieno potere e l'autorità per assumere ed adempiere le obbligazioni derivanti dall'Accordo e le altre operazioni ivi contemplate. Ciascuna Parte dichiara, inoltre, all'altra di essere società debitamente costituita e vigente alla stregua della legge italiana, non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale o di liquidazione, ancorché volontaria, o a procedure similari, di avere capacità e risorse finanziarie adeguate alla sottoscrizione dell'Accordo e all'assunzione degli impegni che da questo deriveranno e allo svolgimento delle attività ivi contemplate.

14.3 Con riguardo a quanto precede, ciascuna Parte si impegna a tenere indenne l'altra Parte degli eventuali danni procurati a terzi, e/o all'altra Parte o da richieste di risarcimento da parte di terzi per effetto della violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero dalla violazione degli impegni previsti a proprio carico dall'Accordo.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

15.1 Ciascuna Parte è titolare autonomo dei dati personali di contatto scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione dell'Accordo (di seguito le "Informazioni di Contatto"), che saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

15.2 Le Parti garantiscono che le Informazioni di Contatto saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Accordo e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.

15.3 A meno che non diversamente convenuto tra le Parti, le Informazioni di Contatto trattate nell'ambito del presente Accordo saranno trattate in Unione europea, e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati.

15.4 Le Informazioni di Contatto potranno essere comunicate ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al

Trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di Contatto previsto dal presente Accordo. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sopra indicate.

15.5 Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui Informazioni di Contatto possono essere trattate dall'altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di Contatto trattate dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.

15.6 Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di Contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Informazioni di Contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire le Informazioni di Contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.

15.7 Le Parti garantiscono che gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.

15.8 Le richieste inerenti informazioni sul trattamento delle Informazioni di Contatto o l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso OF, inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@openfiber.it.

15.9 In questo contesto OF comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: dpo.of@openfiber.it.

15.10 Le richieste inerenti informazioni sul trattamento delle Informazioni di Contatto o l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso OPERATORE, inviando una e-mail all'indirizzo: [•].

15.11 In questo contesto, OPERATORE comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: [•].

15.12 OF, nel caso in cui dovesse trattare, nell'ambito dell'esecuzione delle attività/dei servizi previsti dall'Accordo, dati personali di cui OPERATORE è Titolare, diversi dalle Informazioni di Contatto, accetta di essere nominato Responsabile del Trattamento ai sensi del GDPR secondo il modello riportato nell'Allegato "Nomina di Responsabile esterno al Trattamento dei dati".

Articolo 16 **(Comunicazioni)**

Le comunicazioni relative all'Accordo, dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo di PEC (con copia via *e-mail*), e si intenderanno validamente eseguite e ricevute dall'altra Parte, se inviate ai seguenti recapiti, che potranno essere in ogni tempo modificati con scambio delle relative indicazioni fra le Parti:

Per OPERATORE

[Ragione Sociale Operatore]

Alla c.a. [Nome e Cognome]

PEC: [indirizzo PEC]

MAIL: [Indirizzo Mail]

e via posta ove necessario:

c/o [Indirizzo]

[CAP] [Città] [(Provincia)]

Per OF

OpEn Fiber S.p.A.

Alla c.a. Ing. Simone Bonannini

PEC: openfiber@pec.openfiber.it

PEC: commerciale@pec.openfiber.it

e via posta ove necessario:

c/o Via Laurentina 449 – Palazzina A

00142 – Roma

Articolo 17

(Miscellanea)

17.1 L'Accordo costituisce la totalità dei patti stipulati tra le Parti in relazione alla partecipazione alla Sperimentazione e al Progetto, sostituendo ogni accordo pregresso tra le Parti. Nulla di quanto qui indicato creerà tra le Parti un rapporto di società o *joint venture*.

17.2 Nessuna modifica o rinuncia alle clausole dell'Accordo sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

17.3 L'eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni dell'Accordo non determinerà la nullità, l'annullamento o l'inefficacia delle altre disposizioni.

17.4 Le Parti concordano che ogni ed eventuale comunicazione al pubblico con qualunque modalità effettuata, relativamente alle intese disciplinate nell'Accordo venga effettuata sulla base di testi e comunicati precedentemente condivisi tra le Parti, fatto salvo ogni atto o divulgazione informativa che ciascuna delle Parti debba porre in essere poiché richiesta dalla legge applicabile, o comunque da richieste e/o ordini legittimamente dati da organismi alla cui autorità ciascuna Parte sia soggetta.

17.5 L'Accordo è vincolante nei confronti delle Parti e dei rispettivi successori o aventi causa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione. Fermo restando quanto precede, l'Accordo non sarà cedibile da nessuna delle Parti. Resta inteso che qualora una delle Parti dovesse essere soggetta ad un processo di fusione, scissione od a qualsiasi altra forma di riorganizzazione, si conviene che il soggetto e/o i soggetti che dovessero succedergli nei rapporti giuridici saranno vincolati al rispetto di tutti i patti e le condizioni di cui al presente Accordo.

17.6 Ciascuna delle Parti riconosce e concorda che l'Accordo è il frutto di una negoziazione in buona fede per ogni sua clausola e che ciascuna di esse ha potuto beneficiare dell'assistenza di esperti di propria nomina e fiducia, e che pertanto non trovano applicazione al presente Accordo disposizioni di cui agli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

Articolo 18

(Legge applicabile e foro competente)

18.1 L'accordo è regolato dalla legge italiana.

18.2 Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

Articolo 19

(Allegati)

Sono parte del presente Accordo i seguenti Allegati:

1. Allegato 1 – “Accordo di Sperimentazione - Punti di contatto”;
2. Allegato 2 – “Accordo di Sperimentazione - Nomina di Responsabile esterno al Trattamento dei dati”.

* * *



OpEn Fiber S.p.A.

Viale Certosa 2, 20155 Milano

Simone Bonannini

Direttore Marketing & Commerciale

Per integrale accettazione

[Ragione Sociale Operatore]

[Indirizzo]

[CAP] [Città] [(Provincia)]

[Nome e Cognome]

[Ruolo Aziendale]